

## **INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'APPARATO PRODUTTIVO, DELL'OCCUPAZIONE E AL REDDITO**

### *La posizione della Cgil*

La profondità della crisi economica e il suo continuo aggravamento, con le conseguenze drammatiche che determina sull'apparato produttivo e industriale del nostro Paese, impone il varo immediato di misure di sostegno alle situazioni di crisi, alla salvaguardia dell'occupazione e al reddito dei lavoratori coinvolti.

La Cgil chiede al Governo di fronte a questa situazione un atto di responsabilità politica e sociale convocando immediatamente le parti sociali per ricercare insieme le soluzioni necessarie e determinare con il loro consenso una gestione della crisi orientata alla difesa delle potenzialità economiche e sociali di cui il Paese dispone.

In particolare chiede che l'attenzione in questa fase venga concentrata sull'intervento degli ammortizzatori sociali, sulla loro estensione e capacità di copertura, al fine di non disperdere, per l'oggi e per il futuro, un patrimonio produttivo in gravissima difficoltà e per tutelare fasce sociali e professionali di lavoratori e lavoratrici altrimenti destinate alla disoccupazione.

In considerazione di ciò si avanzano una serie di proposte concrete che possono costituire le misure da assumere e sulle quali avviare un confronto stringente a partire dalla ripartizione quantitativa e qualitativa degli 8 miliardi di euro di cui all'accordo Stato/Regioni del 12 febbraio 2009 per gli ammortizzatori sociali in deroga.

1. Vista la natura della crisi e la sua presumibile durata è opportuno orientare la maggior parte delle risorse disponibili in direzione del mantenimento dell'occupazione, evitando così ogni fuoriuscita, e dell'utilizzo più flessibile ed esteso degli ammortizzatori al fine di meglio fronteggiare l'estrema variabilità della domanda e dei mercati con maggiore capacità di adattamento dell'apparato produttivo. Ciò significa privilegiare in via prioritaria e per quanto possibile, il ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria, quale strumento temporaneo di gestione della crisi, estendendone la durata nel corso almeno dei prossimi 2 anni, ed intervenendo sulle sue modalità attuative al fine di renderne più agevole il ricorso stesso. Il passaggio ad altre tipologie di ammortizzatori, quali la Cassa Straordinaria, per i rischi impliciti che comporta per la tenuta degli attuali organici, se non giustificato da rigorose motivazioni che attengono alle causali previste dalle legge, e comunque non riconducibili alle caratteristiche della crisi in atto, deve essere in questa fase evitato.
2. In via straordinaria e temporanea si propongono di conseguenza, per il biennio 2009/2010, l'adozione delle seguenti misure:
  - un aumento fino al raddoppio del numero delle settimane di Cig ordinaria ( oggi 13 settimane prorogabili per un massimo di 12 mesi o 52 settimane su 24 mesi per richieste discontinue nel tempo) a cui poter fare ricorso da parte delle imprese per rispondere agli eventi "oggettivamente non evitabili" determinati dall'attuale situazione di crisi ( causale prevista dall'attuale normativa, che va quindi rafforzata e resa effettivamente esigibile );
  - una variazione delle modalità di conteggio delle settimane utilizzate di Cigo (oggi 1 giorno di intervento della Cigo equivale ad una settimana conteggiata), riconvertendo il numero delle settimane in ore effettivamente fruibili dalle imprese;

- l'incremento dell'intervento della Cigo per i casi di crisi in agricoltura oltre i 90 giorni attualmente previsti e aumento fino a 6 mesi per l'intervento degli ammortizzatori per i lavoratori dell'edilizia;
  - la sospensione della norma ( art. 1, c. 9 della legge 223/91) sulla durata massima dei periodi di Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria e Contratti di solidarietà, che prevede il non superamento complessivo del cumulo di 36 mesi di intervento degli ammortizzatori nell'arco del quinquennio iniziato l'11 agosto 2005 che quindi scade il 10 agosto 2010, al fine di gestire i casi di crisi più acuti in corso;
  - la possibilità di accedere direttamente dalla Cigo ai Contratti di Solidarietà laddove con tale strumento, opportunamente modulato e rapportato al grado di intensità e variabilità dei cicli produttivi e della domanda di mercato, per corrispondere per quanto possibile ad un andamento regolare della produzione, attraverso modalità attuative verticali ed orizzontali in rapporto all'orario giornaliero, settimanale e mensile, è possibile evitare la riduzione degli organici e quindi determinare condizioni di ripresa del lavoro a tempo pieno;
3. In caso di ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria per crisi, riorganizzazione e ristrutturazione, ovvero per cause e fattori connessi con l'attuale crisi globale, si dovrà operare per :
- rendere maggiormente agibile la possibilità di trasformazione e riconversione della cassa straordinaria in Contratto di Solidarietà, con il preciso obiettivo di salvaguardare il massimo dell'occupazione esistente. In tal senso, anche in questi casi, al fine di rendere adattabile la gestione dello strumento del Contratto di Solidarietà alla situazione produttiva, di mercato e occupazionale, si rende necessaria un verifica delle sue modalità attuative.
  - favorire per le situazioni in corso di Cassa Integrazione Straordinaria la cui durata si trova in prossimità della scadenza, il riconoscimento di proroghe temporali orientate prevalentemente alla stipula di nuovi Contratti di Solidarietà al fine di evitare l'apertura di procedure di mobilità per le eccedenze occupazionali;
  - modificare il regime dei contratti di solidarietà definiti dall'art. 5, comma 5, della legge 236/93 il quale prevede che la metà dell'integrazione pari al 50% delle ore non lavorate (con natura solo assistenziale dell'integrazione) sia destinata all'impresa, il che fa scendere la copertura salariale per i lavoratori ad un quarto della retribuzione. Si richiede di superare tale situazione, garantendo al lavoratore il 50% effettivo della retribuzione persa. E' necessario altresì superare l'estrema lentezza (fino a due anni) con cui il Ministero del lavoro provvede alla liquidazione della misura, determinando l'erogazione alla presentazione della domanda, salvo verifica successiva da parte degli uffici competenti;
4. La Cassa Integrazione in deroga dovrà essere estesa e riconosciuta per ogni dimensione d'impresa. Essa non dovrà essere sottoposta ad alcun vincolo circa il possibile intervento degli Enti Bilaterali. Analogo provvedimento di svincolo dall'intervento degli Enti Bilaterali dovrà essere adottato per i casi di ricorso ai periodi di sospensione produttiva previsti dalle norme e dai contratti da parte delle piccole aziende e delle aziende del settore artigiano. In particolare per questi ultimi segmenti di impresa è necessario favorire la definizione di accordi con le banche anche ai fini dell'anticipazione dei trattamenti integrativi per i lavoratori sospesi.

5. Al fine di rendere tempestivo l'intervento della Cassa Integrazione in deroga e nel contempo far corrispondere tale intervento allo spirito dell'accordo Stato/Regioni relativamente all'attuazione dei piani di politica attiva del lavoro orientati alla formazione, riqualificazione e rioccupazione dei lavoratori, la ripartizione delle risorse disponibili dovrà avvenire in stretto rapporto all'effettivo stato di crisi del tessuto produttivo locale, alle sue dimensioni quantitative in ordine al numero di aziende e di lavoratori coinvolti, e dovrà essere oggetto di verifica costante da parte degli uffici provinciali e regionali del lavoro nonché delle parti sociali.
6. L'attuale crisi economica e sociale e il conseguente rallentamento produttivo trae origine anche dalle dinamiche negative in ordine alla distribuzione del reddito ed in particolare dalla caduta del reddito delle famiglie dei lavoratori coinvolte in questa fase dalla cassa integrazione, dai licenziamenti, dal mancato rinnovo dei rapporti di lavoro per un numero enorme di lavoratori precari e dall'assenza per questi ultimi di adeguate coperture e tutele sociali. Tutto ciò alimenta quella che viene definita "crisi di fiducia" a cui è necessario porre immediato rimedio a partire da un intervento tangibile di sostegno al reddito in particolare per queste fasce di lavoratori colpite dalla crisi. Per i lavoratori coinvolti dall'intervento degli ammortizzatori sociali quindi si propone di adottare i seguenti provvedimenti:
  - l'aumento dei massimali retributivi di Cassa Integrazione per renderli effettivamente corrispondenti all'integrazione dell'80% del salario percepito a copertura delle ore perse oltre il 1° mese di intervento della cassa integrazione a vario titolo;
  - riconoscimento con provvedimento retroattivo dell'integrazione salariale prevista dalla Cig per i lavoratori a termine, stagionali, interinali e co.co.pro, che sono stati licenziati anticipatamente (a partire dal 1° settembre 2008, data sostanzialmente corrispondente all'inizio dell'attuale crisi) rispetto alla durata prevista dei propri contratti di lavoro a copertura dei periodi residui di mancato lavoro;
  - per le stesse figure sopra citate, i periodi di lavoro prestati a vario titolo sommati ai periodi intervenuti di integrazione salariale, dovranno essere utili ai fini del riconoscimento e della maturazione del diritto alla disoccupazione ordinaria, speciale o a requisiti ridotti, e dei relativi trattamenti economici; riconoscimento fino a 6 mesi della disoccupazione speciale per i lavoratori dell'edilizia;
  - inoltre, per coloro che sono stati assunti per la prima volta nel corso del 2008 e hanno perso il lavoro, si richiede di non considerare il requisito dell'anno di contribuzione nel biennio precedente, oggi necessario per la fruizione dell'indennità di disoccupazione ordinaria, né quello dell'anzianità assicurativa (una settimana accreditata almeno due anni prima della perdita del lavoro);
  - per l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, va rimosso il requisito assicurativo come sopra, e presa in considerazione una diversa forma di erogazione dell'indennità, che com'è noto avviene a metà dell'anno successivo. La soluzione potrebbe consistere in un acconto da erogarsi al raggiungimento delle 78 giornate (a fronte di domanda da compilarsi secondo le norme oggi in essere per la disoccupazione ordinaria), cui seguirebbe il conguaglio a presentazione della domanda per le ulteriori giornate, da farsi secondo le regole attuali (domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo, pagamento entro maggio/giugno);

- modifica per i lavoratori in somministrazione, degli attuali requisiti d'accesso agli ammortizzatori sociali (90 giorni di anzianità aziendale per la Cig, 12 mesi per la mobilità), che sono di fatto impossibili da raggiungere. Si propone, anche al fine di evitare abusi, che essi siano validi non per l'anzianità aziendale, bensì per l'anzianità di settore della persona;
  - riconoscimento dell'integrazione salariale prevista dalla Cig per tutti i lavoratori apprendisti sospesi dal lavoro;
  - riduzione drastica dei tempi di erogazione da parte dell'INPS dei trattamenti di cassa integrazione per tutti i lavoratori sospesi;
7. Particolare attenzione deve essere posta alla difesa dell'occupazione femminile. I dati sul ricorso alla cassa integrazione e ai licenziamenti indicano chiaramente che le lavoratrici sono coinvolte da questa situazioni in termini più che proporzionali in rapporto al numero degli occupati. Quindi le donne pagano più di altri i costi della crisi. E' necessario di conseguenze, anche per non depauperare professionalità e competenze presenti in settori importanti della nostra economia, assumere misure di sostegno e di incentivazione specifiche a loro favore.

Roma, 18 Marzo 2009